

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE SU INSTALLAZIONI DI PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE – RG109-REV.2

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Documento ha lo scopo di descrivere quanto è predisposto ed attuato presso ITALCERT per la gestione delle verifiche periodiche e straordinarie da effettuarsi su installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, in accordo all'art. 4 e 7 del DPR 22-10-2001. n. 462.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n.462 - "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".
- CEI 81-1 ed. Terza – febbraio 1998 "Protezione delle strutture contro i fulmini";
- CEI 81-4 ed. Prima – dic. 1996 e Variante V1 ott. 1998 . "Protezione delle strutture contro i fulmini – Valutazione del rischio dovuto al fulmine
- CEI 81-2 ed. Prima – gennaio 1994 "Guida alla verifica degli impianti di protezione contro i fulmini" (NB: La presente norma è stata abrogata in data 15 febbraio 1999 ma viene utilizzata come documento di riferimento unicamente per il contenuto delle Tabelle 1, 2, 3, 4 e 5).

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Impianto: installazione e dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche.

Richiedente: il Datore di lavoro che incarica ITALCERT dell'esecuzione delle verifiche in oggetto.

4. DOMANDA DI VERIFICA

4.1 Le richieste di verifica vengono ricevute dalla Segreteria Tecnica di ITALCERT tramite fax, E-mail o richiesta telefonica e contengono almeno le seguenti informazioni: nome e qualifica della persona incaricata dei contatti con ITALCERT; - oggetto della verifica e sua localizzazione; - tipo di verifica (periodica o straordinaria).

4.2 La Segreteria Tecnica ITALCERT verifica la completezza dei dati e l'applicabilità dell'attività richiesta ed invia al Richiedente il modulo **SE06** "Convenzione per verifiche periodiche/ straordinarie – dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche".

Il Richiedente compila il modulo nella parte generale inserendo tutti i dati e le informazioni previste e in particolare:

- nome e indirizzo del Datore di Lavoro; - oggetto della verifica; - tipo di verifica (periodica o straordinaria);
 - tipologia dell'impianto; - caratteristiche dell'impianto; - periodicità delle verifiche
- e lo invia ad ITALCERT per la formulazione dell'offerta.

4.3 Il Responsabile di Commessa esamina la richiesta e compila la parte del modulo **SE06** "Convenzione per verifiche periodiche/straordinarie – dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche" contenente le specifiche dell'offerta per l'attività richiesta.

La "Convenzione per verifiche periodiche/straordinarie" viene firmata dal Responsabile di Sezione ed inviata, a cura della Segreteria Tecnica, al Richiedente unitamente al presente Regolamento.

4.4 Il Datore di Lavoro appone la firma sulla convenzione e la restituisce ad ITALCERT unitamente alla seguente documentazione tecnica:

- la documentazione tecnica di cui all'Articolo 13 dell'Appendice I alla norma CEI 81-1 di cui al par. 2 integrata dalle eventuali variazioni apportate in corso d'opera;
- dichiarazione di conformità dell'impianto ai sensi della normativa vigente, rilasciata dall'installatore;
- verbale dell'ultima verifica periodica effettuata e/o della verifica a campione eseguita dall'ISPESL;
- copia del Bonifico bancario attestante il versamento della cifra indicata nella Convenzione.

5. APERTURA DELLA PROCEDURA DI VERIFICA

La Segreteria Tecnica esamina la Convenzione e dopo avere verificato la presenza della documentazione prevista assegna il numero di commessa progressivo, lo riporta sulla Convenzione e trasmette tutta la documentazione al Responsabile di Commessa. Nel caso di documentazione incompleta l'apertura della pratica è rinviata fino a quando il Richiedente non completa la documentazione come richiesto dalla Segreteria.

6. ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Responsabile di Commessa esamina la documentazione e, nel caso di rilievo di non conformità rispetto ai requisiti della normativa di riferimento, ne da tempestiva comunicazione al Richiedente unitamente alle azioni correttive da mettere in atto.

La prosecuzione della procedura di certificazione dell'impianto è a questo punto subordinata al compimento delle azioni correttive richieste; se il Richiedente decidesse di non proseguire dovrà comunicarlo ufficialmente ad ITALCERT e sarà tenuto a corrispondere ad ITALCERT l'importo relativo alla parte di valutazione eseguita. Nel caso invece di conformità della documentazione con la normativa tecnica applicabile, il Responsabile di Commessa designa l'ispettore per l'esecuzione dell'ispezione presso il sito dove è ubicata l'installazione. L'ispettore incaricato: prende contatto con il Richiedente concordando la data in cui sarà effettuata la verifica - effettua le necessarie prove previste per la verifica in oggetto. Il Richiedente è tenuto in questa fase a nominare un preposto che sia in grado di fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'esecuzione della verifica.

7. ESECUZIONE DELLE PROVE

7.1 In questa fase ITALCERT effettua per mezzo dell'ispettore incaricato, ma sotto la propria cura e responsabilità, le prove previste dai documenti di riferimento di cui al par. 2.

7.2 La pianificazione e l'esecuzione delle prove è effettuata sulla base dei criteri di cui al par. 7.1; in particolare le ispezioni sono basate sulle tabelle 1, 2, 3, 4, e 5 della norma CEI 81-2. Nel caso in cui le modalità non siano sufficientemente chiare o mancanti, possono essere emesse specifiche istruzioni di prova, redatte a cura del Responsabile Tecnico ed approvate dalla Direzione.

7.3 Per l'esecuzione delle prove sono utilizzate attrezzature di prova registrate nell' "Elenco strumenti di misura" – documento ESM-008, che viene gestito dalla Segreteria Tecnica sotto la Responsabilità del Responsabile Tecnico.

7.4 La registrazione dei risultati è fatta dall'ispettore sul modulo SE02 "Verbale di verifica periodica/straordinaria per impianti di protezione contro le scariche atmosferiche" che, alla fine della serie di prove prevista, è firmato dall'ispettore e dal Datore di lavoro o suo Rappresentante. Copia del "Verbale di verifica periodica/straordinaria" controfirmata in originale è rilasciato al Richiedente; in esso sono riportate le prescrizioni cui egli dovrà ottemperare per la risoluzione delle eventuali non conformità riscontrate. Qualora per la verifica della chiusura delle non conformità rilevate si rendesse necessaria un ulteriore impegno ispettivo, ITALCERT si riserva la facoltà di richiedere una revisione della tariffa concordata.

7.5 Nel caso il Richiedente rinunciasse ad ottemperare alla risoluzione delle non conformità rilevate oppure nel caso di esito negativo della verifica, ITALCERT emetterà "verbale negativo" e provvederà alla segnalazione alle Autorità competenti.

8. ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Copia del Verbale di verifica, della documentazione tecnica relativa all'impianto e della Convenzione sono archiviati a cura della Segreteria Tecnica e conservati per 10 (dieci) anni dalla data di verifica dell'impianto.

9. VERIFICHE STRAORDINARIE

Le verifiche straordinarie sono effettuate nei casi di : esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'impianto, richiesta del Datore di lavoro.

La richiesta di verifica straordinaria e la gestione ed esecuzione della stessa sono effettuate con le stesse modalità descritte nei paragrafi precedenti.

10 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

10.1 Il Datore di lavoro deve conservare il Verbale per 10 (dieci) anni dalla data, rispettivamente, di cessazione di esercizio o di verifica dell'impianto ed esibirlo a richiesta agli organi di vigilanza.

10.2 Il Datore di lavoro deve comunicare tempestivamente alle Autorità competenti e a ITALCERT la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti ed il trasferimento o spostamento degli impianti.

10.3 Il Datore di lavoro si impegna a non formulare analoga richiesta di verifica ad altro Soggetto abilitato.

11. DURATA DEL CONTRATTO E ALTRE CONDIZIONI

La consegna al Richiedente del Verbale di verifica, pone fine agli obblighi di ITALCERT nei confronti del Richiedente; tuttavia la convenzione si intende tacitamente rinnovata con la periodicità prevista dal DPR 462/01, salvo disdetta scritta a mezzo di raccomandata R.R. da una delle due parti entro 3 mesi dalla data prevista per la visita successiva; ITALCERT si riserva di comunicare entro tale termine eventuali variazioni alle tariffe concordate, fatto salvo l'adeguamento periodico annuale su base ISTAT, cui ITALCERT si riserva comunque di fare riferimento.

Eventuali richieste successive di visite straordinarie, da parte del Richiedente, saranno gestite nell'ambito della presente convenzione a condizioni tariffarie da concordare tra le parti.